

# Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2000–2003

del 22 settembre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

I sussidi di cui al presente decreto sono versati alle scuole universitarie professionali definite nella legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

## **Art. 2**

Per le spese d'esercizio negli anni 2000–2003 è fissato un importo massimo di 847 milioni di franchi.

Le relative quote annue ammontano a:

2000	200 milioni di franchi
2001	207 milioni di franchi
2002	215 milioni di franchi
2003	225 milioni di franchi

## **Art. 3**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999:

Il presidente, Rhinow

Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 22 settembre 1999:

La presidente, Heberlein

Il segretario, Anliker

<sup>1</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 167 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1999 243

<sup>3</sup> RS 414.71; RU 2002 953